

PROGETTO DI LEGGE:

**"DISCIPLINA DEI SERVIZI LOCALI DI
INTERESSE ECONOMICO GENERALE.
NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI,
DI ENERGIA E DI UTILIZZO DEL SOTTOSUOLO".**

PROGETTO DI LEGGE:
**"DISCIPLINA DEI SERVIZI LOCALI DI INTERESSE
ECONOMICO GENERALE.
NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI, DI ENERGIA
E DI UTILIZZO DEL SOTTOSUOLO".**

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Finalità)

1. Finalità della presente legge è garantire che l'erogazione dei Servizi locali di Interesse Economico Generale sia orientata alla soddisfazione dell'utente, modulata in funzione di questa, e avvenga secondo criteri di qualità, efficienza ed efficacia e in condizioni di uguaglianza, equità e solidarietà.
2. I Servizi locali di Interesse Economico Generale, di seguito denominati "Servizi", sono caratterizzati dalla universalità della prestazione e dalla accessibilità dei prezzi. I prezzi sono commisurati per qualità e quantità alle erogazioni e calcolati in assoluta trasparenza. Ai fini della presente legge sono Servizi:
 - a) la gestione dei rifiuti;
 - b) la distribuzione dell'energia elettrica e termica e del gas naturale;
 - c) la gestione dei sistemi integrati di alloggiamento delle reti nel sottosuolo;
 - d) la gestione delle risorse idriche;
 - e) il trasporto, così come già disciplinato dalla legge regionale 12 gennaio 2002, n. 1 "Interventi per lo sviluppo del trasporto pubblico regionale e locale".
3. Il Titolo II, che costituisce il testo di riordino delle leggi regionali in materia di gestione dei rifiuti, stabilisce i principi in base ai quali attuare la valorizzazione della risorsa rifiuto con politiche di riduzione a monte e di massimizzazione del recupero.
4. Il Titolo III, che costituisce il testo di riordino delle leggi regionali in materia di energia, stabilisce i principi in base ai quali garantire lo sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale.
5. Il Titolo IV stabilisce i principi in base ai quali garantire l'uso razionale della risorsa sottosuolo, in condizioni di sicurezza ed efficienza, e favorire le condizioni per nuove opportunità di crescita economica e sociale.
6. Con integrazione alla presente legge la Regione disciplina la gestione delle risorse idriche.
7. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite nel rispetto del principio di sussidiarietà e dei seguenti principi:
 - a) copertura territoriale completa dei Servizi che devono raggiungere anche fasce territorialmente svantaggiate, intese quali centri abitati isolati o difficilmente accessibili;
 - b) garanzia di livelli di salute pubblica, di sicurezza fisica dei servizi e di protezione dell'ambiente anche più elevati rispetto agli standard vigenti nelle normative di settore, mediante definizione di obblighi di prestazione del Servizio;

- c) monitoraggio del grado di soddisfazione dell'utente, mediante individuazione di standard di misurazione;
 - d) definizione di forme di tutela a favore dei soggetti svantaggiati;
 - e) garanzia della possibilità di accesso e interconnessione alle infrastrutture e alle reti da parte dei fornitori di Servizi a condizioni oggettive, trasparenti, eque, proporzionali;
 - f) trasparenza dell'azione amministrativa e partecipazione attiva dei cittadini e degli erogatori di Servizi alle fasi attuative della presente legge anche attraverso l'istituzione di tavoli permanenti di confronto e di adeguati strumenti di monitoraggio.
8. La pianificazione e la programmazione regionale in materia di Servizi è integrata con la Valutazione Ambientale di cui alla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.
9. La Regione esercita, nei confronti degli Enti Locali, funzioni di indirizzo e di coordinamento e fornisce strumenti di assistenza e supporto per lo svolgimento delle relative attività amministrative.

Articolo 2 (Gestione delle reti ed erogazione dei Servizi)

1. Fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle discipline di settore, gli enti locali non possono cedere la proprietà delle reti e degli impianti se direttamente funzionali alla rete stessa. La proprietà può tuttavia essere conferita, anche congiuntamente, a società di capitali delle quali gli enti locali detengano la maggioranza del capitale che è incedibile. Nel caso di conferimento congiunto di più enti locali la disposizione relativa alla partecipazione maggioritaria si riferisce all'insieme dei conferenti.
2. La gestione delle reti e degli impianti, se direttamente funzionali alla rete stessa, fa capo agli enti locali, fatte salve eventuali diverse disposizioni contenute nelle discipline di settore. Gli enti locali possono anche avvalersi, per la gestione, delle società di capitali che detengano la proprietà delle reti e impianti ovvero di società di capitali e imprese idonee scelte mediante procedura competitiva.
3. L'erogazione dei Servizi è affidata a società di capitali scelte esclusivamente mediante gara a evidenza pubblica. Il confronto concorrenziale deve essere adeguatamente pubblicizzato; le regole di tale confronto non devono attuare discriminazioni fra operatori e indicare requisiti sproporzionati rispetto alle prestazioni richieste. La qualificazione dei soggetti deve poter essere accertata anche sulla base della disciplina vigente in altro Stato membro dell'Unione Europea.
4. Qualora risulti economicamente più vantaggioso è consentito l'affidamento contestuale con gara di una pluralità di Servizi. In questo caso la durata dell'affidamento, unica per tutti i Servizi, non può essere superiore alla media delle durate massime degli affidamenti previste dalle discipline di settore. L'affidatario di una pluralità di servizi tiene una contabilità separata per ciascuno dei servizi gestiti.
5. I Servizi sono erogati con le seguenti modalità:
 - a) in maniera capillare sul territorio;
 - b) con regolarità e continuità della prestazione;
 - c) secondo requisiti di sicurezza e di protezione dell'ambiente;
 - d) sulla base di indicatori, intesi quali parametri quantitativi, qualitativi e temporali che permettono la misurazione dei fattori dai quali dipende la qualità del Servizio;
 - f) in condizioni diversificate di accessibilità al Servizio per obiettivi disagi di natura sociale, economica o territoriale.
 - g) in considerazione di valori standard generali, intesi quali obiettivi di qualità, tecnici e di sicurezza tali da garantire nel complesso l'adeguatezza delle attività prestate in un dato periodo;
 - h) in considerazione di valori standard specifici, riferiti a singole prestazioni direttamente esigibili dall'utente espressi in termini quantitativi, qualitativi e temporali che consentono un immediato controllo sulla loro effettiva osservanza;
 - i) con la previsione di rimborsi automatici forfetari dovuti in caso di prestazione qualitativamente inferiore rispetto allo standard minimo garantito nella Carta dei Servizi, indipendentemente dalla presenza di un danno effettivo o pregiudizio occorso all'utente imputabile a dolo o a colpa del soggetto erogatore.
6. La Giunta regionale, con proprio regolamento e sentita la Conferenza delle Autonomie Locali:
 - a) stabilisce standard qualitativi e modalità di gestione per l'erogazione dei Servizi al fine di assicurare elevata qualità e massima efficacia;

- b) individua i criteri di ammissibilità e aggiudicazione delle gare in conformità con le disposizioni comunitarie in materia di concorrenza e di libero mercato. I criteri devono considerare un insieme ponderato di valutazioni di livelli di qualità ed economicità del Servizio e di affidabilità complessiva del concorrente. Per valutare tali elementi sono considerati fattori premianti la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS, le certificazioni di qualità, la certificazione di bilancio, la predisposizione di un bilancio ambientale e sociale nonché l'attestazione di eccellenza regionale di cui al successivo articolo 8, comma 4. La precedente applicazione di clausole contrattuali di tipo sanzionatorio per inadempimenti gravi della prestazione è considerata fattore penalizzante.

Articolo 3 (Garante dei Servizi Locali di Interesse Economico Generale)

1. E' istituito il Garante dei Servizi Locali di Interesse Economico Generale della Regione Lombardia, di seguito denominato Garante dei Servizi, a tutela degli utenti e nell'esclusivo interesse degli stessi e del loro livello di apprezzamento nella fruizione del Servizio.
2. Il Garante dei Servizi, anche avvalendosi dell'Osservatorio Regionale di cui all'articolo 4, vigila sull' applicazione della presente legge curando la stesura e la divulgazione di rapporti periodici sullo stato dei Servizi e rilascia i pareri nei casi previsti dalla presente legge.
3. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, definisce la struttura del Garante dei Servizi stabilendone nel dettaglio le attribuzioni funzionali e operative, la struttura organizzativa, le modalità di relazione con la Regione, con gli enti locali, con gli utenti e con gli erogatori del Servizio.

Articolo 4 (Osservatorio Regionale sui servizi locali di interesse economico generale)

1. L'Osservatorio Regionale sui Servizi di pubblica utilità, istituito dall'articolo 3, commi 172 bis, ter e quater della legge regionale 5 gennaio 2000 n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)", è ridenominato " Osservatorio Regionale sui servizi locali di interesse economico generale" di seguito "Osservatorio sui Servizi".
2. La Giunta regionale, con le modalità di cui all'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 1996 n. 16 "Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale" attraverso l'Osservatorio sui Servizi, assicura le seguenti attività:
 - a) monitorare la qualità dei Servizi resi all'utente finale per misurarne il grado di soddisfazione anche sulla base della valutazione dei reclami riportati sul Registro tenuto presso l'Ente locale;
 - b) supportare le aggregazioni degli enti locali nell'attività di affidamento dei Servizi;
 - c) monitorare l'evoluzione del quadro normativo comunitario, nazionale e regionale in materia;
 - d) garantire la verifica costante delle iniziative e dei progetti proposti, promossi e realizzati da enti ed istituzioni privati e pubblici nei quali sia prevista la partecipazione di capitali pubblici;
 - e) costituire e gestire una banca dati strutturata per ogni Servizio erogato da immettere in un sito telematico;
 - f) redigere capitolati tipo per le gare che devono essere utilizzati in occasione dell'affidamento dei Servizi;
 - g) comparare le carte dei Servizi mediante indici di qualità assicurandone ampia divulgazione;
 - h) stabilire e pubblicare il sistema degli indicatori atti a comparare il grado di soddisfazione dell'utente, la qualità l'efficienza e l'economicità dei Servizi prestati al fine di assegnare l'attestato di eccellenza o applicare la sanzione e misure correttive al Contratto di Servizio di cui all'articolo 6;
 - i) pubblicizzare le esperienze pilota nazionali e internazionali;
 - j) censire le reti esistenti, rilevandone dati economici, tecnici e amministrativi;
 - k) rilevare sulla base di studi e ricerche le tendenze del mercato dei Servizi;
 - l) effettuare azioni di informazione permanente tramite strumenti di comunicazione multimediali.

Articolo 5 (Fasce territoriali e soggetti svantaggiati)

1. La Regione tutela i soggetti socialmente ed economicamente svantaggiati, nonché le fasce di popolazione residenti in zone territorialmente svantaggiate, garantendo, a completamento e rafforzamento dei livelli essenziali per l'esercizio dei diritti sociali stabiliti per tutto il territorio nazionale dalle norme statali, la fornitura dei Servizi essenziali. I criteri specifici relativi alle modalità di tutela sono contenuti nei titoli contenenti le norme di settore.
2. La Giunta regionale, sentiti l'URPL, l'ANCI e l'UNCHEM e il Garante dei Servizi, individua le condizioni di appartenenza alle categorie di popolazione di cui al comma 1, la caratterizzazione delle fasce territorialmente svantaggiate, nonché i criteri di formazione e destinazione del fondo di cui al comma 3.
3. Gli Enti Locali istituiscono uno speciale fondo vincolato alimentato con una percentuale non inferiore all'uno per cento sul valore del contratto d'appalto. Al medesimo fine la Regione istituisce un fondo integrativo a favore degli Enti locali per il finanziamento degli obblighi di prestazione non remunerative e individua i meccanismi di applicazione e di coordinamento delle misure di sostegno che gli Enti locali devono attuare, anche mediante l'impiego di quote tariffarie di rispettiva spettanza, a favore dei soggetti di cui al comma 1.

Articolo 6 (Contratto di Servizio)

1. Il rapporto tra Ente locale e soggetto erogatore è regolato dal Contratto di Servizio, redatto nel rispetto dei principi sanciti all'articolo 2, che stabilisce in particolare:
 - a) l'individuazione puntuale delle attività oggetto dell'incarico e la durata del rapporto;
 - b) il divieto di clausole di rinnovo del contratto;
 - c) il livello e la qualità delle prestazioni all'utenza;
 - d) le modalità di vigilanza e controllo dell'esecuzione del contratto;
 - e) le modalità di rilevazione della soddisfazione dell'utenza;
 - f) l'applicazione di clausole che introducono misure correttive conseguenti e proporzionali allo scostamento rispetto agli standard minimi garantiti e al livello di soddisfazione degli utenti, le conseguenze per gli eventuali inadempimenti, ivi compresa la risoluzione del contratto da parte dell'Ente locale e i diritti degli utenti;
 - g) gli obblighi specifici nei confronti dei soggetti e delle fasce svantaggiati;
 - h) la definizione dei rapporti economici;
 - i) l'approvazione della Carta dei Servizi predisposta ai fini del presente articolo dal soggetto erogatore;
 - j) le condizioni di adattabilità delle prestazioni fornite dall'erogatore rispetto all'evoluzione dei bisogni collettivi e alle mutate esigenze connesse con l'interesse generale e con la necessità di perseguire, comunque, la soddisfazione dell'utente;
 - k) le garanzie fideiussorie a carico dell'erogatore;
 - l) l'obbligo di assicurare la continuità del servizio e di ripristinare l'erogazione nei casi di interruzione. L'obbligo di motivare i casi di interruzione o irregolarità della prestazione.

Articolo 7 (Carta dei Servizi)

1. I soggetti erogatori adottano una Carta dei Servizi, redatta secondo gli schemi emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 11 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 286, con la quale assumono nei confronti dell'utente impegni diretti a garantire predeterminati e controllabili livelli di qualità delle prestazioni. La Carta dei servizi prevede, in particolare:
 - a) l'eguaglianza e imparzialità di trattamento degli utenti;
 - b) le condizioni specifiche riservate alle fasce e soggetti svantaggiati;
 - c) l'accessibilità, la continuità, la sicurezza, l'efficienza ed efficacia del Servizio;
 - d) gli standard di qualità relativi alla prestazione;
 - e) le condizioni del rapporto contrattuale con l'utente;
 - f) la garanzia del flusso di informazioni all'utente, per le quali quest'ultimo esercita il diritto di accesso;
 - g) le modalità di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utente;
 - h) la tutela per la violazione dei principi e degli standard fissati con conseguente rimborso forfetario per il mancato rispetto degli impegni assunti. Contestualmente sono individuati gli uffici che assolvono all'obbligo di corrispondere l'indennizzo, assicurando massima celerità nella corresponsione dello stesso. Queste procedure devono essere improntate a criteri di semplicità, trasparenza, rapidità e imparzialità.
2. Gli erogatori trasmettono la Carta dei Servizi al Garante dei Servizi e all'Osservatorio dei Servizi. A quest'ultimo gli erogatori inviano, con cadenza semestrale, dati e informazioni relativi all'attività svolta.
3. Gli erogatori sono tenuti al pagamento di un contributo, parametrato al numero di utenti serviti, per le spese di funzionamento dell'Osservatorio dei Servizi.
4. La Giunta regionale determina l'entità del contributo di cui al comma 3 e le modalità per la distribuzione capillare della Carta dei Servizi agli utenti.

Articolo 8 (Controllo e monitoraggio dell'erogazione dei Servizi)

1. L'attività di monitoraggio dell'esatta e regolare esecuzione del Contratto di Servizio contempla, in particolare:
 - a) la verifica periodica a campione;
 - b) il riscontro sulla congruenza e sull'affidabilità delle procedure di rilevazione ed elaborazione dei dati;
 - c) il controllo di qualità sui Servizi prestati;
 - d) l'acquisizione periodica delle valutazioni degli utenti sulla qualità del Servizio reso.
2. La Giunta regionale, sentiti l'URPL, l'ANCI e l'UNCHEM e d'intesa con il Garante dei Servizi, al fine di verificare la corrispondenza delle prestazioni fornite al cittadino rispetto ai parametri fissati, integra gli strumenti tradizionali di controllo con nuove tecniche gestionali.
3. La Giunta, tramite l'Osservatorio sui Servizi, pubblica annualmente la frequenza e le motivazioni degli episodi di scostamento dai livelli di qualità delle prestazioni del singolo erogatore e i rapporti sulla qualità dei Servizi resi e il relativo grado di soddisfazione presso l'utenza.
4. La Regione, sulla base delle informazioni acquisite nella fase di monitoraggio, sentito il Garante dei Servizi, assegna agli erogatori un'attestazione annuale di eccellenza che premia l'impegno nel campo della soddisfazione dell'utente.
5. Il Comune istituisce un punto di raccolta delle segnalazioni e reclami da parte degli utenti denominato Spazio Servizi presso il quale è tenuto il Registro dei reclami con le modalità indicate dalla Giunta regionale.
6. La Giunta regionale elabora piani di formazione diretti a potenziare professionalità specifiche nei soggetti verificatori dell'attività di erogazione del Servizio.

Articolo 9 (Sostegno alle forme di associazione per l'affidamento dei Servizi)

1. La Regione promuove azioni a sostegno degli Enti locali che adottino forme di associazione per l'affidamento del Servizio, ovvero procedano all'affidamento congiunto di più Servizi, al fine di raggiungere livelli ottimali nell'erogazione dei Servizi.
2. La Giunta regionale approva criteri e modalità per la concessione di contributi che favoriscono:
 - a) il processo di riorganizzazione sovracomunale delle strutture preposte all'affidamento dei Servizi, alle funzioni di vigilanza e di controllo sull'erogazione dei Servizi;
 - b) la realizzazione di infrastrutture a rete in aree territoriali connotate da marginalità e da obiettive condizioni di disagio;
3. Per indirizzare e sostenere l'attività dei Comuni di dimensione demografica inferiore a 5.000 abitanti la Giunta regionale, sentite l'URPL, l'ANCI e l'UNCCEM, approva uno schema del contratto di Servizio fra i predetti Comuni e il gestore del Servizio operante nell'ambito territoriale sovracomunale ai fini di assicurare adeguati e omogenei standard qualitativi di Servizio.

Articolo 10 (Diritto di accesso e di interconnessione delle reti)

1. Al fine di consentire l'estensione dei Servizi offerti agli utenti, i proprietari e i gestori delle reti, degli impianti e delle infrastrutture che insistono sul territorio lombardo, necessari per l'erogazione di un determinato Servizio, devono garantire l'accesso agli erogatori e l'interconnessione di altre reti esistenti.
2. I proprietari e i gestori devono praticare condizioni tariffarie trasparenti, non discriminatorie e di economicità. Il diritto di accesso e di interconnessione, ferma restando l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b), e quanto contenuto nelle normative relative ai Servizi, sono tutelati davanti al Garante dei Servizi.

Articolo 11 (Finanziamento di opere e altri interventi)

1. La Regione favorisce la realizzazione, da parte di enti locali preferibilmente associati, o di privati, di opere, impianti produttivi e infrastrutture interessanti il settore dei Servizi nel rispetto dell'ambiente e nell'interesse dei consumatori. A tal fine la Regione può intervenire, anche mediante la Finanziaria regionale Finlombarda S.p.A., con operazioni di finanziamento di progetto, prestazioni di garanzie, assunzioni di nuove partecipazioni che non dovranno essere di maggioranza né comunque di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonché favorendo la costituzione di appositi organismi di investimento collettivi del risparmio da parte di Finlombarda Gestioni SGR S.p.A..
2. La Regione assume iniziative, anche mediante il ricorso agli strumenti della programmazione negoziata, dirette a favorire una sollecita e sicura realizzazione dell'intervento, anche per quanto concerne lo svolgimento dei necessari iter autorizzativi.

Articolo 12 (Disposizioni particolari)

1. Le gestioni di Servizi affidate con procedure diverse dall'evidenza pubblica proseguono fino alla scadenza stabilita se compresa entro il termine di 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge, ferma restando l'applicazione della disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 26.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, in caso di mancata accettazione della proposta di associazione di cui al comma 3 dell'articolo 26, al gestore uscente è riconosciuto un rimborso, a carico del gestore entrante, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e per quanto non desumibile dalla volontà delle parti, con i criteri di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 24 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 "Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province". Resta sempre esclusa la valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione.
3. Nelle more di disposizioni specifiche di fonte statale, la Giunta regionale, con regolamento, indica i casi per i quali può essere concesso un periodo transitorio ulteriore rispetto al termine indicato al comma 1 e comunque non superiore a due anni.

Articolo 13 (Educazione e formazione nell'ambito dei Servizi)

1. La Regione considera prioritaria l'educazione e la formazione nel settore dei Servizi per favorire la nascita di un'autentica cultura del Servizio pubblico che coinvolga le istituzioni, gli operatori e i cittadini - utenti.
2. La Regione, al fine di conseguire i predetti obiettivi, assicura attività di divulgazione e sensibilizzazione e opera in collaborazione con gli Enti locali, le Università, il Terzo Settore, le istituzioni scolastiche nonché le Associazioni di categoria imprenditoriali e sindacali.
3. La Regione riconosce e valorizza l'apporto delle organizzazioni del volontariato di cui alla legge regionale 24 luglio 1993, n. 22 "Legge regionale sul volontariato", delle cooperative sociali di cui alla legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 "Attuazione dell'articolo 9 della legge 18 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali", delle associazioni ambientaliste e dei consumatori legalmente riconosciute per la realizzazione di progetti connessi all'erogazione dei Servizi.

TITOLO II - GESTIONE DEI RIFIUTI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 14 (Sistema integrato di gestione dei rifiuti)

1. La Regione orienta le attività di recupero e smaltimento verso un sistema integrato di gestione dei rifiuti che, per quanto concerne i rifiuti urbani, assicuri l'autosufficienza regionale per lo smaltimento e tenda in generale a:
 - a) assicurare un'efficace protezione della salute e dell'ambiente;
 - b) ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti;
 - c) ottimizzare e integrare le operazioni di riutilizzo, recupero e riciclaggio;
 - d) incentivare e sostenere l'effettivo recupero, sia in termini di materia sia in termini di energia, delle frazioni di rifiuto urbano nonché il recupero dei rifiuti speciali;
 - e) incentivare l'adozione di forme di autosmaltimento;
 - f) promuovere l'utilizzo dei materiali derivanti dalle operazioni di recupero e riciclaggio.
2. La Regione impronta la gestione del ciclo dei rifiuti urbani secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia e nel rispetto degli standard qualitativi e dei principi per l'erogazione dei Servizi di cui al Titolo I della presente legge.

Articolo 15 (Funzioni dei Comuni)

1. Fermo quanto stabilito dall'articolo 21 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio", i Comuni affidano il Servizio di gestione rifiuti urbani con le modalità di evidenza pubblica privilegiando forme di gestione associata e di affidamento congiunto delle varie fasi della gestione.
2. I Comuni organizzano la raccolta differenziata dei rifiuti urbani secondo le modalità del Piano Provinciale, al fine della loro valorizzazione mediante il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia ed energia, e per garantire il conseguimento degli obiettivi di recupero e riciclo di cui all'articolo 23. A tal fine definiscono il sistema di infrastrutture al servizio della raccolta differenziata (piattaforme, stazioni di trasferimento o piazzole) secondo le caratteristiche tecniche definite nel Piano Regionale e secondo le indicazioni contenute nei Piani Provinciali.
3. I Comuni applicano alla tariffa dei rifiuti urbani, istituita dall'articolo 49 del d.lgs 22/97, un coefficiente di riduzione modulabile fino alla completa copertura dell'importo, a favore dei soggetti svantaggiati. Per la copertura di tali costi i Comuni attingono al fondo vincolato di cui all'articolo 5, comma 3.
4. I Comuni si avvalgono dei dipartimenti provinciali dell'ARPA per le attività di supporto tecnico e scientifico, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 14 agosto 1999, n. 16 "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente ARPA".

Articolo 16 (Funzioni delle Province)

1. Fermo quanto stabilito dall'articolo 20, comma 1, del d.lgs. 22/97 e dall'articolo 17 della presente legge, spetta alle Province:
 - a) l'adozione dei Piani Provinciali di Gestione dei Rifiuti sulla base dei contenuti del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti;
 - b) l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto e all'esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento, relative:
 1. alle operazioni di cui agli allegati B e C del d.lgs. 22/97 e di cui all'articolo 46 del d.lgs. 22/97;
 2. alla discarica di rifiuti inerti così come definita dalla direttiva del Consiglio del 26 aprile 1999 relativa alle discariche dei rifiuti (1999/31/CE);
 3. agli impianti mobili di recupero o di smaltimento rifiuti ai sensi dell'articolo 28 comma 7 del d.lgs. 22/97, fermo restando che per lo svolgimento delle singole campagne sul territorio lombardo non possono essere autorizzati impianti se non installati nell'ambito del sito direttamente collegato al produttore dei rifiuti;
 - c) l'autorizzazione all'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura ai sensi dell'articolo 9 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 99 "Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura";
 - d) l'autorizzazione all'esercizio delle attività di eliminazione e raccolta degli oli usati ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 95 "Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative all'eliminazione degli oli usati;
 - e) la definizione delle tariffe di esercizio degli impianti di smaltimento e dei corrispettivi a carico dei gestori degli impianti da versare a favore degli enti locali interessati da finalizzare alla realizzazione di interventi in campo ambientale;
 - f) il rilevamento statistico dei dati inerenti la produzione e la gestione dei rifiuti urbani nonché il monitoraggio della percentuale delle frazioni merceologiche avviate al recupero;
 - g) l'acquisizione dal sistema camerale dei dati di produzione dei rifiuti speciali nonché della relativa situazione impiantistica;
 - h) l'emanazione di ordinanze contingibili e urgenti di cui all'articolo 13 del d.lgs. 22/97 qualora il ricorso a speciali forme di gestione dei rifiuti interessi più Comuni del proprio territorio;
 - i) la stipula di convenzioni con i Comuni, con il CONAI e consorzi nazionali di cui all'articolo 40 del d.lgs. 22/97 e con le imprese singole o associate, anche sulla base di intese predisposte dalla Regione, al fine di incentivare e coordinare il mercato del riutilizzo, del recupero e del trattamento dei rifiuti raccolti separatamente, nonché il riciclo dei materiali.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno le Province trasmettono alla Regione una relazione sullo stato di attuazione del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti, sulla funzione autorizzatoria delegata e sulla attività di controllo.
3. Per lo svolgimento delle proprie attività le Province, qualora necessario, si avvalgono dei dipartimenti provinciali dell'ARPA, ai sensi dell'articolo 4 della l. r. n. 16/1999.

Articolo 17 (Funzioni della Regione)

1. Ferme restando le competenze stabilite dall'articolo 19, comma 1, del dlgs. 22/97, spetta alla Regione la funzione di indirizzo e coordinamento dell'articolazione territoriale degli atti di programmazione e, in particolare:
 - a) l'approvazione dei Piani Provinciali di Gestione dei Rifiuti;
 - b) l'approvazione dei progetti di impianti per la gestione dei rifiuti nonché l'autorizzazione alla loro realizzazione ed all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero, previste dagli articoli 27 e 28 del d.lgs 22/97 per impianti:
 1. all'interno dei quali sono effettuate operazioni di deposito sul o nel suolo, incenerimento a terra e nell'ambito dei quali è utilizzato il rifiuto come combustibile principale o come altro mezzo per produrre energia;
 2. che effettuano ricerca e sperimentazione di cui all'articolo 29 del d.lgs 22/97;
 3. che rientrano nelle categorie di cui all'articolo 1, lettera i) del D.P.C.M. 10 agosto 1988 n. 377 (Regolamento delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale");
 - c) il rilascio, il rinnovo e il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, prevista dal d. lgs. 4 agosto 1999, n. 372 "Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento", per la categoria 5 di attività industriali di gestione rifiuti di cui all'Allegato 1 del decreto medesimo;
 - d) la definizione dei criteri per la verifica di congruità dei costi di smaltimento dei rifiuti urbani nonché per la determinazione dei corrispettivi a carico dei gestori degli impianti da versare per la realizzazione di interventi in campo ambientale a favore degli Enti locali interessati;
 - e) l'adozione di direttive procedurali e tecniche per l'esercizio delle funzioni autorizzatorie delegate alle Province;
 - f) l'individuazione dei criteri con cui sono determinati l'importo e le modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti relativamente al rilascio delle autorizzazioni;
 - g) la promozione di accordi con altre Regioni al fine di regolare il recupero e lo smaltimento di rifiuti;
 - h) l'emanazione di procedure e regolamenti per la predisposizione di progetti di bonifiche, anche di gestione del rischio e di strumenti di supporto alle decisioni.
2. Per l'istruttoria tecnica delle autorizzazioni di cui al comma 1, la Regione si avvale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA).

Articolo 18 (Osservatorio Regionale sui Rifiuti e Sezione Regionale del Catasto)

1. L'ARPA gestisce l'Osservatorio Regionale sulla produzione, raccolta e smaltimento dei rifiuti e sul recupero delle frazioni separate, ora denominato Osservatorio Regionale sui Rifiuti, che costituisce sezione dell'Osservatorio sui Servizi di cui all'articolo 4; l'ARPA gestisce altresì la Sezione Regionale del Catasto di cui all'articolo 11, comma 2, del d.lgs 22/97 in collaborazione con le Camere di Commercio.
2. L'ARPA opera in collaborazione con gli Enti locali, tra cui gli Osservatori Provinciali sui Rifiuti, istituiti ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge 23 marzo 2001, n. 93 "Disposizioni in campo ambientale", per la raccolta, l'organizzazione e l'elaborazione dei dati sulla produzione e gestione dei rifiuti, compresi i dati sugli impianti che effettuano operazioni di recupero e autosmaltimento in regime di comunicazione, ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del d.lgs 22/97.
3. La Giunta regionale, sentite l'ARPA e le Province, individua le modalità di relazione dei Comuni e dei gestori degli impianti di recupero e smaltimento con l'Osservatorio Regionale sui Rifiuti anche con riferimento agli aspetti divulgativi delle informazioni comunque raccolte e stabilisce l'organizzazione per la raccolta e la sistematizzazione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti urbani. Con le stesse modalità, e in collaborazione con il CONAI, istituisce un sistema unificato di certificazione dei dati relativi ai flussi di rifiuti urbani e dei rifiuti da imballaggio effettivamente recuperati e riciclati.
4. L'Osservatorio Regionale sui Rifiuti:
 - a) elabora i dati ricevuti e redige una relazione a consuntivo, entro il 30 giugno di ogni anno, e ne assicura la divulgazione attraverso la pubblicazione anche mediante gli strumenti informatici;
 - b) fornisce alla Giunta regionale, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, in modo sistematico ed informatizzato, i dati relativi ai flussi di rifiuti ai singoli impianti a supporto dell'attività di pianificazione.
5. La Regione, sulla base dei dati di produzione e gestione dei rifiuti di cui ai commi 2 e 3, assegna ai gestori e ai Comuni l'attestazione di eccellenza di cui al comma 4 dell'articolo 8 al fine di premiare l'impegno al conseguimento degli obiettivi di cui al presente Titolo.

CAPO II - PIANIFICAZIONE

Articolo 19 (Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti)

1. Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti di cui all'articolo 22 del d.lgs. 22/97 concorre all'attuazione dei programmi comunitari in materia di sviluppo sostenibile ed è elaborato secondo logiche di programmazione integrata, di protezione ambientale, sicurezza, economicità e in base a criteri di flessibilità del sistema di recupero e smaltimento. Il Piano, inoltre, persegue l'effettivo recupero di materia e di energia, sostiene l'innovazione tecnologica e valorizza le esperienze del sistema industriale lombardo.
2. Il Piano è articolato nelle parti tematiche relative alla gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e della bonifica delle aree inquinate. Nella parte relativa alla gestione dei rifiuti urbani il Piano contiene, in particolare, la programmazione dei flussi da avviare alla termovalorizzazione e delle relative necessità impiantistiche da realizzare sul territorio regionale, definite con il concorso delle Province .
3. La fase preparatoria del Piano è integrata dalla Valutazione Ambientale condotta secondo i contenuti e le procedure di cui agli articoli da 4 a 9 della direttiva 2001/42/CE.
4. Il Piano Regionale è approvato, anche per parti tematiche, dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, sentite l'URPL, l'ANCI e l'UNCCEM e secondo le norme di pubblicità e trasparenza; ha durata decennale ed è sottoposto a revisione ordinaria ogni cinque anni con le medesime modalità.
5. La Giunta regionale, oltre alla revisione ordinaria, può apportare al Piano modifiche di natura tecnica, acquisito il parere della Commissione consiliare competente.
6. Il Piano regionale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale e i suoi contenuti assumono efficacia vincolante per i soggetti pubblici e privati che esercitano funzioni e attività disciplinate dal presente Titolo.

Articolo 20 (Piani Provinciali di Gestione dei Rifiuti)

1. Le Province, sulla base delle linee guida di redazione contenute nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, elaborano con il concorso degli enti locali, i Piani Provinciali di Gestione dei Rifiuti relativi alla gestione dei rifiuti urbani e speciali nella logica della programmazione integrata dei Servizi, nel rispetto dei principi della tutela della salute individuale e collettiva, della salvaguardia dell'ambiente e in modo da garantire la massima competitività del Servizio.
2. I Piani Provinciali, in considerazione degli effetti significativi sull'ambiente che possono discendere dalle disposizioni in essi contenuti, sono supportati dalla Valutazione Ambientale Provinciale che integra, in particolare con le informazioni di cui alle lettere f), g), e h) dell'allegato 1 alla Direttiva 2001/42/CE, la Valutazione già compiuta dalla Regione.
3. I Piani Provinciali sono orientati, limitatamente ai rifiuti urbani, all'autosufficienza e prevedono l'individuazione di quote aggiuntive di potenzialità di smaltimento, non superiori al 20%, per interventi di sussidiarietà o di emergenza tra Province. I Comuni conferiscono, di norma, i rifiuti urbani destinati allo smaltimento agli impianti collocati nel territorio provinciale di appartenenza. Il Comune conferisce i rifiuti urbani destinati allo smaltimento in impianti localizzati al di fuori del territorio provinciale di provenienza qualora non siano rispettati i criteri di efficacia, efficienza ed economicità verificati attraverso gli standard e le modalità di gestione di cui al comma 6 dell'art. 2 della presente legge. I Comuni che ricorrono al conferimento in discariche al di fuori della propria provincia di quantitativi superiori al 20% rispetto al proprio fabbisogno di smaltimento versano una addizionale del 50% del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.
4. I Piani Provinciali contengono, in particolare:
 - a) i dati di rilevazione e stima della produzione dei rifiuti e la determinazione dei flussi da avviare a recupero e smaltimento ivi compresi i flussi destinati alla termovalorizzazione;
 - b) gli obiettivi di contenimento della produzione dei rifiuti, di recupero e di riduzione del conferimento in discarica nonché definizione di un programma per il riutilizzo e il recupero dei rifiuti urbani;
 - c) la programmazione di obiettivi di raccolta differenziata in funzione di specifiche situazioni locali,
 - d) il censimento degli impianti esistenti e l'individuazione delle necessità impiantistiche di completamento nonché l'individuazione dell'offerta di recupero e smaltimento da parte del sistema industriale;
 - e) l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;
 - f) la stima dei costi delle operazioni di recupero e smaltimento;
 - g) i meccanismi gestionali per la verifica dello stato di attuazione del Piano e le modalità di controllo sulle varie fasi.
5. I Piani Provinciali hanno efficacia a tempo indeterminato e sono sottoposti a revisione ordinaria ogni cinque anni. Sono adottati dalle Province previa consultazione dei Comuni, dei consorzi di Comuni e delle Comunità montane, secondo le seguenti procedure:
 - a) entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del Piano Regionale, la Provincia predispose il progetto del Piano, né da comunicazione alla Giunta regionale e agli Enti locali interessati e né da notizia sul BURL e su almeno due quotidiani locali;
 - b) il progetto di Piano è reso disponibile per un periodo di 45 giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione e di formulare osservazioni alla Provincia;

- c) entro 45 giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera b) la Provincia adotta il Piano e lo trasmette alla Regione, comprensivo dell'elenco delle osservazioni e delle relative controdeduzioni.
6. Entro 90 giorni dal ricevimento del Piano Provinciale la Giunta regionale, verificatane la congruità con il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e acquisito il parere della Commissione consiliare competente, lo approva con deliberazione soggetta a pubblicazione ovvero lo restituisce alla Provincia.
 7. Qualora la Provincia non predisponga ovvero non adegui il Piano Provinciale entro i termini prescritti, il Difensore Civico Regionale, a norma dell'articolo 17, comma 45, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e della legge regionale 18 gennaio 1980 n. 7 "Istituzione del Difensore Civico Regionale Lombardo", nomina, entro 45 giorni, un commissario *ad acta*, il quale provvede in via sostitutiva entro 60 giorni dal conferimento dell'incarico.

CAPO III - BONIFICHE E AZIONI PER LO SVILUPPO DEL RECUPERO

Articolo 21 (Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati)

1. La Regione, fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 17 del d.lgs. 22/97, promuove azioni volte a favorire gli interventi di bonifica, ripristino e riqualificazione ambientali dei siti inquinati da parte di soggetti privati, che non siano nelle condizioni previste dagli articoli 7 e 8 del Decreto Ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471 "Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni".
2. Il soggetto che effettua gli interventi di cui al comma 1 è individuato con procedure a evidenza pubblica. I costi degli interventi, compresi i costi per l'esproprio delle aree da bonificare, sono sostenuti integralmente dall'affidatario.
3. Al fine di garantire all'affidatario il recupero dei costi nonché il congruo utile d'impresa, il medesimo può disporre delle aree bonificate utilizzandole in proprio, in concessione o cedendole a terzi secondo le direttive fissate negli strumenti urbanistici comunali.
4. I Comuni, dopo aver esperito infruttuosamente la procedura di cui ai commi 2 e 3, procedono d'ufficio a realizzare le operazioni nei casi previsti dall'articolo 17, comma 9 del d.lgs 22/97, così come citati dall'articolo 14 del D.M. 471/1999. In questo caso la Giunta regionale può concedere contributi fino alla totale copertura delle spese.
5. I collaudi relativi alla bonifica e smaltimento rifiuti da siti contaminati nonché alla bonifica dei terreni e smaltimento dei rifiuti abusivamente stoccati, disciplinati dal d.lgs. 22/97, sono effettuati dai tecnici iscritti nell'albo regionale dei collaudatori di cui all'articolo 32 della legge regionale 12 settembre 1983, n. 70 "Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale".
6. La Giunta regionale definisce, con apposito regolamento, le modalità di attuazione del presente articolo.

Articolo 22 (Azioni per lo sviluppo del recupero)

1. Al fine di incrementare il recupero di materia e di energia dai rifiuti e di contenerne la produzione e la pericolosità, la Regione e le Province promuovono azioni e stipulano convenzioni con gli operatori della produzione e distribuzione e con le Camere di Commercio per lo sviluppo della borsa telematica del rifiuto.
2. La Regione, gli Enti locali e i Gestori dei Servizi provvedono all'approvvigionamento di beni attraverso prodotti provenienti dal mercato del riciclaggio per una quota non inferiore al 35% del fabbisogno annuo. Nei capitolati per gli appalti di opere è previsto l'utilizzo di materiali derivanti da attività di recupero di rifiuti.
3. La Regione promuove, anche attraverso la concessione di contributi:
 - a) l'effettuazione di ricerche per la progettazione di beni e imballaggi a ridotto impatto ambientale e l'istituzione di un marchio per prodotti e imballaggi ecosostenibili che premi l'utilizzo di materiali recuperati;
 - b) la definizione di sistemi omogenei di raccolta differenziata estesa alle categorie dei beni durevoli e dei rifiuti da imballaggio;
 - c) la diffusione di sistemi di imballaggi cauzionati a rendere degli utilizzatori industriali, tra cui il deposito cauzionale presso la ristorazione collettiva e le catene di grande distribuzione;
 - d) la realizzazione di progetti finalizzati al riutilizzo e recupero dei rifiuti che hanno significative incidenze rispetto agli obiettivi di cui all'articolo 23;
 - e) la realizzazione di campagne di sensibilizzazione sui comportamenti di consumo orientato al contenimento della produzione di rifiuti.
4. La Regione, al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione del conferimento a discarica dei rifiuti biodegradabili, indicati dalla Direttiva del Consiglio del 26 aprile 1999 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, promuove azioni dirette a:
 - a) realizzare nuovi impianti per la produzione di compost di qualità da utilizzare prioritariamente alle sostanze ammendanti del suolo e istituire un marchio di qualità del compost lombardo;
 - b) sostenere iniziative da parte degli Enti Locali per la diffusione del compostaggio domestico da scarti alimentari e da rifiuti vegetali;
 - c) incentivare l'estrazione di energia recuperabile dalla sostanza organica.
5. La Regione favorisce altresì il recupero energetico delle frazioni secche residue, non recuperabili in altro modo, anche attraverso incentivi alla cocombustione del rifiuto qualificato tra cui in particolare il combustibile da rifiuto (CDR), le biomasse, i fanghi da depurazione, gli scarti omogenei di lavorazione industriale.

Articolo 23 (Obiettivi di recupero e riciclo)

1. Le Province perseguono, all'interno del proprio territorio, i seguenti obiettivi:
 - a) entro il 2003 raggiungere almeno il valore del 35% di raccolta differenziata e finalizzarla all'effettivo recupero e riciclo;
 - b) entro il 2005:
 - 1) riduzione delle quantità di rifiuti calcolate sul pro-capite avviate a smaltimento pari al 20% rispetto a quelle avviate nel 2000;
 - 2) recupero complessivo e riciclaggio, tra materia ed energia, pari ad almeno il 40% in peso dei rifiuti prodotti;
 - 3) recupero dei residui prodotti dalla termovalorizzazione per una percentuale pari al 40%.
 - c) entro il 2010
 - 1) riduzione del volume dei rifiuti pericolosi pari al 20% rispetto al volume del 2000;
 - 2) recupero complessivo e riciclaggio, tra materia ed energia, pari ad almeno il 60% in peso dei rifiuti prodotti;
 - 3) recupero dei residui prodotti dalla termovalorizzazione per una percentuale pari ad almeno il 60%.
2. Con decorrenza 1° gennaio 2005 è vietato il conferimento a discarica di rifiuto secco con potere calorifico (PCI) superiore a 12.500 KJ/Kg. La Regione e le Province, al fine di ridurre le forme di smaltimento indifferenziato dei rifiuti urbani, finanziano la chiusura delle discariche.
3. Al fine di incentivare il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione corrisponde ai soggetti pubblici o privati aiuti finanziari tra i quali la riduzione del tributo speciale cui è soggetto il deposito in discarica dei rifiuti residuali. Nel caso in cui, a livello provinciale, non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti dal presente articolo, la Giunta regionale applica un'addizionale del 20% alla tariffa di conferimento dei rifiuti a discarica a carico della Provincia che la ripartisce sui Comuni del proprio territorio in proporzione inversa rispetto alle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli Comuni.

Articolo 24 (Fondo per lo sviluppo di azioni in campo ambientale ed energetico)

1. E' istituito un Fondo denominato "Fondo per lo sviluppo di azioni in campo ambientale ed energetico". Il Fondo è finalizzato alla redazione del Piano Regionale di gestione dei rifiuti, all'incentivazione di forme di gestione associata dei Servizi, all'introduzione di tecnologie produttive idonee a ridurre la produzione di rifiuti, all'agevolazione della realizzazione degli impianti di recupero di materia e di energia, nonché alla realizzazione di interventi di mitigazione delle pressioni ambientali indotte dall'insediamento di nuovi impianti ad elevato impatto.
2. Per il sostegno finanziario alla realizzazione di sviluppo delle azioni di recupero di materia ed energia, la Regione utilizza altresì il Fondo per investimenti di tipo ambientale ed energetico di cui alla legge regionale 28 aprile 1997, n. 13 "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, ai sensi dell'articolo 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549".
3. La Giunta regionale, con regolamento, individua i criteri di accesso e utilizzo del fondo di cui al comma 1. La priorità di accesso è modulata, per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi di riduzione e recupero, in funzione della qualità ed efficacia dei progetti di incremento dell'effettivo recupero, della valorizzazione territoriale dei materiali e dell'energia recuperati e della valutazione delle pressioni ambientali indotte dall'insediamento di nuovi impianti.

TITOLO III – DISCIPLINA DEL SETTORE ENERGETICO

Articolo 25 (finalità)

1. Con il presente Titolo, di riordino integrale della legislazione regionale in materia di energia, la Regione si prefigge, in armonia con la politica energetica dell'Unione europea, di garantire lo sviluppo del sistema energetico nel rispetto dell'ambiente e della salute dei cittadini e, in particolare:
 - a) di contribuire alla creazione e diffusione di un'autentica cultura dell'uso razionale dell'energia volto a minimizzare i costi e i relativi impatti;
 - b) di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento per tutti gli utenti;
 - c) di contribuire allo sviluppo delle infrastrutture per il trasporto dell'energia così da sostenere le nuove esigenze legate alla liberalizzazione delle reti e facilitare, quindi, la libera circolazione dell'energia sul territorio regionale;
 - d) di garantire che la produzione, l'interconnessione, la distribuzione e la vendita dell'energia elettrica e del gas naturale avvengano secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia e nel rispetto degli standard qualitativi e dei principi per l'erogazione dei Servizi di cui al Titolo I della presente legge;
 - e) di tutelare i soggetti socialmente ed economicamente svantaggiati o residenti in zone territorialmente svantaggiate e di vigilare, per il tramite del Garante dei Servizi e attraverso l'Osservatorio dei Servizi;
2. La Regione, per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, promuove azioni e sviluppa azioni in forma coordinata con lo Stato, gli Enti locali e le autonomie funzionali, volte a:
 - a) favorire e incentivare forme di risparmio energetico, sviluppo della cogenerazione e del teleriscaldamento e aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili (FER), di cui alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 settembre 2001, n. 2001/77/CE, anche al fine di ridurre la dipendenza energetica della Regione;
 - b) promuovere la ricerca e l'innovazione tecnologica, lo scambio di esperienze e di conoscenze per l'utilizzo di combustibili a ridotto impatto ambientale e per l'impiego dell'idrogeno;
 - c) incrementare il grado di competitività del mercato energetico lombardo prevedendo interventi a sostegno della liberalizzazione dello stesso;
 - d) sostenere le iniziative finalizzate al miglioramento dell'efficienza energetica e la riduzione delle emissioni inquinanti nei trasporti, la diversificazione dei carburanti e la promozione dell'uso dei biocarburanti;

- e) promuovere e sostenere la riduzione dei consumi degli immobili esistenti e di nuova costruzione varando misure tese al miglioramento energetico degli stessi anche attraverso l'utilizzazione delle fonti rinnovabili;
- f) promuovere la realizzazione di programmi di formazione e informazione finalizzati ad accrescere la consapevolezza degli attori coinvolti e dei cittadini affinché siano adottati modelli di comportamento basati su modalità efficienti di produzione e di consumo energetico.

3. La Regione inoltre:

- a) contribuisce al contenimento dell'incidenza dei fattori di costo connessi alla componente "energia" sui diversi cicli di attività produttive, promuovendo la stipulazione di accordi-quadro con produttori e commercializzatori;
- b) regola l'organizzazione, su base regionale, per la contrattazione di titoli regionali di efficienza energetica, ivi compresi i certificati verdi di cui al Decreto ministeriale 11 novembre 1999 "Direttive per l'attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1,2 e 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79", aperta anche alla contrattazione dei titoli e dei certificati rilasciati dalle competenti autorità nazionali;
- c) fissa i tetti annuali alle emissioni di gas effetto serra regolamentando il commercio dei diritti a emettere, in collaborazione con l'Ufficio Italiano per il mercato dei permessi e lo scambio delle quote di emissione" istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
- d) predispone annualmente un documento da sottoporre allo Stato contenente indicazioni relative alle esigenze di sviluppo del settore energetico lombardo e la rappresentazione delle specifiche necessità dell'utenza domestica e industriale locale, al fine di favorire l'integrazione e il coordinamento fra la politica energetica nazionale e quella regionale e di concorrere, quindi, alla definizione della politica tariffaria nazionale.

Articolo 26 (tutela dei consumatori)

1. La Regione promuove azioni per la tutela dei consumatori, con particolare riguardo alla trasparenza delle condizioni generali di contratto, alle informazioni generali e ai meccanismi di risoluzione delle controversie.
2. La Regione assicura altresì la protezione dei soggetti socialmente ed economicamente svantaggiati o residenti in zone territorialmente svantaggiate, di cui all'articolo 5 del Titolo I, anche a integrazione di quanto definito dall'Authority. Allo scopo, oltre ad altre specifiche iniziative, la Regione si impegna comunque a operare nella direzione di cui alle seguenti lettere:
 - a) concludere accordi con le imprese distributrici per la realizzazione di campagne di verifica sugli impianti domestici per l'utilizzo del gas;
 - b) compensare i maggiori costi sostenuti dalle imprese distributrici per standard di eccellenza;
 - c) individuare agevolazioni economiche per i controlli e le manutenzioni sugli impianti termici;
 - d) assicurare idonei standard di efficienza energetica, di sicurezza e *comfort* negli interventi di edilizia residenziale agevolata.

Articolo 27 (funzioni dei Comuni)

1. I Comuni provvedono, in particolare:
 - a) ad adeguare i propri strumenti urbanistici e regolamentari per favorire la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, l'uso razionale dell'energia ed il risparmio energetico;
 - b) ad applicare la riduzione, secondo modalità e criteri definiti dalla Regione, degli oneri di urbanizzazione nel caso di progetti caratterizzati da alta qualità energetica;
 - c) a rilasciare la certificazione energetica degli edifici civili di cui all'articolo 30 della legge 10/91;
 - d) a effettuare il controllo ai sensi del d.P.R. 412/1993 sul rendimento energetico degli impianti termici ubicati nei Comuni superiori a 40.000 abitanti.
2. La realizzazione di impianti solari per la produzione di energia termica o elettrica non localizzati in aree o su edifici compresi nel campo di applicazione del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 353" è subordinata all'invio di una comunicazione al Comune. (si propone di esentare questi interventi anche dalla DIA al fine di incentivarne l'effettuazione)

Articolo 28 (funzioni delle Province)

1. Le Province provvedono, in particolare:

- a) ad adottare interventi per la promozione e l'incentivazione delle fonti energetiche rinnovabili e del risparmio energetico anche in attuazione del Programma Energetico Regionale;
- b) a rilasciare l'abilitazione alla conduzione degli impianti termici, e a istituire i relativi corsi di formazione, prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10", così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551;
- c) a effettuare il controllo ai sensi del d.P.R. 412/1993 sul rendimento energetico degli impianti termici nei Comuni inferiori a 40.000 abitanti;
- d) a esercitare le competenze di cui agli articoli 30 del d.lgs. 164/2000 con riferimento alle tratte di reti di trasporto localizzate nei rispettivi territori;
- e) a svolgere le funzioni amministrative concernenti l'installazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza inferiore a 300 MW termici e concernenti la realizzazione di linee e impianti elettrici, limitatamente a quelli di tensione nominale fino a 150 KV insistenti sul territorio provinciale.

Articolo 29 (funzioni della Regione)

1. Spetta alla Regione:

- a) elaborare il Programma Energetico Regionale di cui all'articolo 30;
- b) esercitare poteri di indirizzo e di coordinamento delle funzioni spettanti agli Enti Locali in materia sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione;
- c) unificare le procedure per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi in campo energetico, ambientale e territoriale;
- d) promuovere il rinnovo del parco circolante anche erogando incentivi per l'acquisto di veicoli tecnologicamente avanzati, di veicoli elettrici o alimentati a combustibili gassosi o ricavati da fonti rinnovabili ovvero la loro trasformazione verso l'impiego di tali combustibili e la realizzazione di infrastrutture per il rifornimento dei veicoli stessi;
- e) concedere contributi e incentivi per l'effettuazione di studi e ricerche e realizzazione di progetti dimostrativi e di diffusione dei veicoli di cui alla lettera d) e, in generale, finalizzati alla promozione dell'uso razionale dell'energia, delle fonti rinnovabili, della riduzione dei consumi energetici e al miglioramento delle situazioni ambientali;
- f) concedere i contributi previsti dall'articolo 13 del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164 "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999 n. 144" finalizzati a incentivare la conversione a stoccaggio di gas naturale dei giacimenti in fase avanzata di coltivazione e a garantire un maggiore grado di sicurezza del sistema del gas con le modalità indicate dai bandi regionali;
- g) rilasciare l'autorizzazione per la fornitura di gas naturale tramite linee dirette di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale);
- h) esercitare le funzioni amministrative connesse al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, agli interventi di modifica e potenziamento, nonché alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi. L'autorizzazione è rilasciata con le modalità indicate dalla legge 9 aprile 2001, n. 55 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale);
- i) esercitare le funzioni amministrative concernenti le reti per il trasporto di energia di tensione superiore a 150 KV con l'obiettivo di assicurarne uno sviluppo razionale che tenga conto degli impatti territoriali.
- g) disciplinare le modalità e i criteri per certificare l'efficienza energetica degli edifici.

- 2. I contributi di cui alla lettera d) del comma 1 sono concessi per l'acquisto o per la locazione finanziaria dei veicoli in misura determinata annualmente in ragione di parametri di mercato e comunque, nella misura massima del 50% del prezzo di listino, IVA esclusa. Detti contributi sono concessi con priorità agli enti pubblici e non sono cumulabili con eventuali interventi statali per le stesse iniziative.
- 3. La Regione svolge funzioni di coordinamento dei compiti attribuiti agli enti locali per l'attuazione del d.P.R. 412/1993 nonché compiti di assistenza agli stessi per le attività di informazione al pubblico e di formazione degli operatori pubblici e privati nel campo della progettazione, installazione, esercizio e controllo degli impianti termici.
- 4. La Giunta regionale, sentite l'ANCI, l'UNCCEM e l'URPL, determina le modalità, le condizioni e i criteri che presiedono al rilascio di nuove concessioni di distribuzione di energia elettrica.

5. La Regione può avvalersi dell'ARPA per lo svolgimento delle funzioni tecniche e può affidare specifici incarichi all'IRER, a istituti universitari ed esperti esterni, secondo i criteri e i limiti previsti dall'articolo 7 della l.r. 16/1996, per l'effettuazione di ricerche e per lo studio di progetti e di servizi utili alle azioni regionali di politica energetica.

Articolo 30 (programma energetico regionale)

1. La Giunta regionale predispone il Programma energetico regionale (PER), sulla base degli indirizzi di politica energetica approvati dal Consiglio regionale, con il quale determina:
 - a) i fabbisogni energetici regionali e linee di azione, anche con riferimento alla riduzione delle emissioni di gas responsabili di variazioni climatiche, derivanti da processi di carattere energetico; allo sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili e assimilate; al contenimento dei consumi energetici nei settori produttivo, residenziale e terziario; al miglioramento dell'efficienza nei diversi segmenti della filiera energetica;
 - b) le linee d'azione per promuovere la compiuta liberalizzazione del mercato e il contenimento e la riduzione dei costi dell'energia;
 - c) i criteri sulla base dei quali esprimere la valutazione di sostenibilità dei nuovi impianti che devono comunque considerare l'adozione della migliore tecnologia disponibile, la coerenza con le esigenze di fabbisogno energetico e termico dell'area limitrofa alla centrale, la coerenza con le reti di collegamento energia elettrica-metano e la diversificazione delle fonti energetiche utilizzate per la produzione termoelettrica;
2. Il PER, integrato con la Valutazione Ambientale di cui al comma 8 dell'articolo 1 del Titolo I, contiene previsioni per un periodo quinquennale e può essere aggiornato con frequenza annuale.

Articolo 31 (fondo di rotazione per il finanziamento regionale)

1. La Regione si avvale anche della Finanziaria regionale per promuovere e potenziare iniziative finalizzate allo sviluppo dell'economia lombarda, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, e di fornire l'assistenza tecnica, organizzativa e finanziaria a favore degli Enti Locali e delle imprese lombarde operanti nel settore.
2. La Regione istituisce un fondo di rotazione, la cui dotazione annuale e pluriennale è determinata con legge di bilancio, per il finanziamento delle iniziative.
3. Al Fondo accedono le imprese lombarde che intendono realizzare, con i Paesi in via di sviluppo, progetti di investimento utilizzando i meccanismi flessibili dell'Accordo di Kyoto.
4. La gestione del fondo di rotazione è affidata alla Finanziaria regionale, che può stipulare convenzioni con aziende di credito e società di locazione finanziaria disponibili a concorrere, quali cofinanziatori, ai finanziamenti da concedersi a valere sul fondo di cui al presente articolo.

Articolo 32 (gas naturale ed energia elettrica)

1. L'attività di distribuzione del gas naturale e di energia elettrica è servizio locale di interesse economico generale. Gli Enti locali detengono la proprietà e la gestione della rete con le modalità indicate dall'articolo 2 del Titolo I e affidano il servizio di distribuzione esclusivamente mediante gara a evidenza pubblica e vigilano affinché il predetto servizio sia erogato nel rispetto dei principi di cui al predetto Titolo I.
La Regione incentiva i Comuni a indire, in forma associata, gare a evidenza pubblica per l'affidamento del Servizio al fine della creazione di bacini tariffari omogenei.
1. La Regione, al fine di favorire il potenziamento degli elettrodotti transfrontalieri, l'ampliamento della capacità di trasmissione sulle reti di trasporto ad alta tensione, nonché la loro razionalizzazione, promuove la stipula di accordi con il Gestore della Rete di Trasporto Nazionale (GRTN) e/o con i proprietari della rete o di tratti di rete.
2. La Giunta regionale definisce il funzionamento delle piccole reti isolate di distribuzione e utilizzo, nel rispetto dei seguenti obiettivi generali:
 - a) sicurezza, efficienza ed economicità del servizio;
 - b) sviluppo, ove possibile, dell'interconnessione con la rete di trasmissione nazionale;
 - c) utilizzo prioritario delle fonti rinnovabili.

Articolo 33 (formazione di un mercato efficiente di energia)

1. La Regione promuove forme di incentivazione tese a incoraggiare la gestione associata del servizio di distribuzione del gas alle utenze civili ed industriali, e a favorire, in particolare, la fusione tra operatori di piccole e medie dimensioni, a condizione che il soggetto gestore risultante dalla fusione serva un'utenza superiore a cento mila clienti finali ovvero operi in un ambito corrispondente almeno all'intero territorio provinciale.
2. La Regione promuove la costituzione di consorzi tra consumatori di energia elettrica, al fine di ottenere il riconoscimento della qualifica di cliente idoneo. La Regione, in particolare, favorisce l'organizzazione di consorzi tra utenze pubbliche e fornisce il supporto per l'effettuazione di analisi costi - benefici che tengano conto di condizioni tecniche, economiche e di mercato che rendono utilmente praticabile l'accesso al mercato liberalizzato dell'energia elettrica in qualità di clienti idonei.
3. La Regione può determinare nuovi limiti quantitativi per l'attribuzione, a partire dal 1° gennaio 2003, della qualifica di cliente idoneo, con riferimento ai consumi realizzati, unitariamente o in forma aggregata, attraverso punti di prelievo ubicati nel territorio regionale.

TITOLO IV – DISCIPLINA PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI RETE NEL SOTTOSUOLO

Articolo 34 (finalità)

1. Il presente Titolo detta i criteri per la disciplina dell'uso del sottosuolo, in quanto bene pubblico, e per la realizzazione di infrastrutture attraverso le quali erogare i Servizi locali di interesse economico generale per i quali sono utilizzate:
 - a) reti di acquedotti;
 - b) reti elettriche di distribuzione e per servizi stradali;
 - c) reti di distribuzione per le telecomunicazioni e i cablaggi di servizi particolari;
 - d) reti di teleriscaldamento
 - e) condutture di gas.
2. Con le disposizioni del presente Titolo la Regione, in forma coordinata con gli Enti locali, si prefigge di:
 - a) assicurare un utilizzo razionale e condiviso del sottosuolo coerente con la tutela dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico, della sicurezza, della salute dei cittadini;
 - b) agevolare la diffusione omogenea di nuove infrastrutture di rete, anche in zone territorialmente svantaggiate, realizzando, al contempo, economie a lungo termine;
3. Per infrastruttura di rete si intende l'alloggiamento sotterraneo in cunicoli, gallerie, polifore o trincee, conformi alle norme tecniche UNI e CEI pertinenti e di adeguata dimensione così da poter raccogliere al proprio interno, sistematicamente, tutti i servizi compatibili (c.d. polifunzionalità).
4. Nelle nuove costruzioni civili a sviluppo verticale devono essere previste infrastrutture di adeguate dimensioni per rendere agevoli i collegamenti delle singole unità immobiliari.
5. L'infrastruttura di rete è considerata opera di pubblica utilità ed è assimilata, a ogni effetto, alle opere di urbanizzazione primaria.

Articolo 35 (competenze del Comune)

1. Sono di competenza del Comune:
 - a) la redazione del Piano Urbano Generale dei Servizi (PUGSS) di cui all'articolo 38;
 - b) il rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione di infrastrutture di rete che insistono sul territorio comunale;
 - c) la mappatura e la georeferenziazione dei tracciati delle infrastrutture sotterranee, con annesse caratteristiche costruttive;
 - d) il collegamento con l'Osservatorio sui Servizi ai fini dell'aggiornamento della banca dati.

Articolo 36 (competenze della Provincia)

1. Sono di competenza della Provincia:
 - a) l'individuazione, nel Piano Territoriale Provinciale, dei corridoi tecnologici ove realizzare le infrastrutture di rete di interesse sovracomunale;
 - b) il rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione di infrastrutture di rete di interesse sovracomunale, ivi comprese quelle poste in adiacenza alle principali linee di comunicazione e di strutture sotterranee per il trasporto di fonti energetiche. Qualora le infrastrutture interessino il territorio di due o più Province, l'autorizzazione è rilasciata dalla Provincia nella quale è previsto il maggiore sviluppo dell'infrastruttura, previa intesa con l'altra o le altre Province.

Articolo 37 (competenze della Regione)

1. Sono di competenza della Regione:
 - a) l'individuazione dei criteri in base ai quali i Comuni redigono il PUGSS;
 - b) la promozione di azioni a sostegno degli Enti locali che adottino forme associate per gli adempimenti di cui al presente Titolo;
 - c) la promozione di studi e ricerche per l'impiego di tecnologie costruttive innovative volte a facilitare l'accesso alle infrastrutture e la relativa loro manutenzione al fine di ridurre al minimo la manomissione del corpo stradale e sue pertinenze e i disagi alla popolazione dell'area interessata ai lavori e alle attività commerciali ivi esistenti;
 - d) la fissazione di criteri per assicurare l'omogenea mappatura e georeferenziazione delle infrastrutture e l'individuazione delle condizioni per l'interfacciamento delle mappe comunali e provinciali con il Sistema Informativo Territoriale Regionale;
 - e) la creazione di una banca dati relativa alle reti esistenti, alle modalità di gestione, alle tariffe in uso, ai disservizi riscontrati.
 - f) la verifica dello sviluppo delle infrastrutture di rete affinché siano raggiunte aree marginali o svantaggiate, sia assicurato il collegamento di edifici adibiti allo svolgimento di servizi pubblici (sedi comunali, scuole, ospedali) e sia assegnata priorità, nelle aree ad alta densità abitativa, agli interventi che implicano anche il riordino della viabilità.
2. La Giunta regionale assicura le funzioni di cui al precedente comma attraverso l'Osservatorio sui Servizi.

Articolo 38 (Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo)

1. I Comuni redigono il Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS) di cui all'articolo 3 della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 3 marzo 1999 "Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici" che costituisce specificazione settoriale del Piano dei Servizi.
2. Il PUGSS, anche sulla base degli indirizzi strategici indicati nel Piano Territoriale Provinciale, individua le direttrici di sviluppo delle infrastrutture di rete per le prevedibili esigenze riferite a un periodo non inferiore a 10 anni, i relativi tracciati e tipologie in funzione delle aree interessate e sulla base di valutazioni tecnico-economiche.

Articolo 39 (realizzazione delle infrastrutture di rete)

1. La realizzazione delle infrastrutture di rete è subordinata al rilascio dell'autorizzazione. L'autorizzazione non può essere concessa qualora il medesimo servizio può essere assicurato mediante l'utilizzo di infrastrutture di rete esistenti.
2. L'autorizzazione comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera. prescrive le modalità di esecuzione dei lavori, la loro durata, le modalità di ripristino ed è subordinato al versamento di un deposito cauzionale. L'autorizzazione è trasmessa, a cura del titolare, all'Osservatorio sui Servizi.
3. Qualora l'infrastruttura di rete non sia prevista nei PUGSS o nel Piano Territoriale Provinciale, il procedimento autorizzatorio prevede la convocazione di una Conferenza di Servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 241/90.
4. In presenza di piani attuativi la realizzazione delle infrastrutture di rete compete, quali opere di urbanizzazione, al soggetto attuatore che ha diritto a compensazioni economiche qualora il dimensionamento richiesto dall'Ente superi l'effettiva necessità.
5. Nel caso in cui l'infrastruttura di rete attraversi un'area o una strada di proprietà privata o di un ente pubblico diverso dall'Ente autorizzante, il soggetto istante corrisponde al proprietario un'indennità di esproprio o di asservimento, secondo le necessità, da determinare in conformità a quanto previsto dal d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 "Testo unico sulle espropriazioni". L'assolvimento dell'indennità comporta un diritto perpetuo a favore della proprietà dell'infrastruttura.

Articolo 40 (proprietà e gestione delle infrastrutture di rete)

1. Gli Enti locali detengono la proprietà e la gestione delle infrastrutture di rete con le modalità indicate dai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del Titolo I.
2. Al rapporto di gestione è connessa una convenzione con l'Ente locale che prevede, in particolare:
 - a) l'obbligo, a carico del gestore, di consentire l'accesso e l'interconnessione con reti esistenti, secondo quanto disposto dall'articolo 10 del Titolo I, agli erogatori dei servizi collocabili nell'infrastruttura a condizioni non discriminatorie e improntate a criteri di economicità, celerità e trasparenza;
 - b) le tariffe per l'utilizzo dell'infrastruttura di rete che devono essere rese pubbliche entro 15 giorni dalla loro adozione e trasmesse all'Osservatorio sui Servizi;
 - c) i criteri di gestione e manutenzione dell'infrastruttura;
 - d) la presentazione di idonea cauzione, calcolata sulla base delle norme relative ai lavori pubblici prevista ogni qualvolta la superficie dell'area è manomessa per lavori di manutenzione o di rifacimento e di garanzie finanziarie per danni attribuibili a cattiva gestione;
 - e) le clausole sanzionatorie e la loro ricaduta sul rapporto concessorio.
3. Le reti dei Servizi, alloggiate all'interno delle infrastrutture, restano di proprietà dei rispettivi operatori che hanno obblighi di gestione e manutenzione secondo quanto indicato nel Contratto di Servizio.

TITOLO V - SANZIONI, NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 41 (Sanzioni)

1. L'inosservanza delle disposizioni del Titolo I comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - a) da € 1.000 a € 10.000 per il mancato rispetto degli impegni assunti dal gestore con la Carta dei Servizi;
 - b) da € 1.000 a € 10.000 per la mancata, tardiva, mendace o incompleta trasmissione dei dati e informazioni all'Osservatorio dei Servizi di cui al comma 2 dell'articolo 7;
 - c) da € 1.000 a € 10.000 per il mancato rispetto di quanto prescritto dall'articolo 10, in merito al diritto di accesso e di interconnessione delle reti.
2. L'inosservanza delle disposizioni del Titolo II, ferme restando le disposizioni in materia di sanzioni previste al Titolo del d.lgs 22/97, comporta anche l'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - a) da € 1.000 a € 10.000 per il conferimento e l'accettazione in discarica effettuato dopo la data indicata dal comma 2 dell'articolo 23;
 - b) da € 1.000 a € 10.000 per la violazione dei divieti conseguenti ai provvedimenti di individuazione di un'area tra quelle soggette a interventi di messa in sicurezza e bonifica;
 - c) da € 500 a € 5.000 per il compimento di qualsiasi azione commissiva od omissiva finalizzata a non consentire l'esercizio delle funzioni di controllo.
3. L'irrogazione delle sanzioni, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 "Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale" e successive modifiche e integrazioni, compete ai Comuni, acquisito il parere del Garante, nei casi di cui al comma 1 e alla Provincia nei casi di cui al comma 2. I proventi introitati dalle sanzioni sono impiegati a fini ambientali. Sono devoluti alla Regione:
 - a) i proventi derivanti dall'applicazione della sanzione di cui alla lettera b) del comma 1 per la copertura delle spese di funzionamento e gestione dell'Osservatorio dei Servizi;
 - b) i proventi derivanti dall'applicazione della lettera a) del comma 2 per incrementare le risorse del Fondo di cui all'articolo 24, comma 1.

Articolo 42 (Norme transitorie)

3. La Giunta regionale approva i regolamenti con i quali dà attuazione alle disposizioni del Titolo I entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
4. Gli Enti locali adeguano, entro i successivi 12 mesi, il rapporto esistente con l'erogatore del Servizio integrandolo con le indicazioni di cui all'articolo 6. L'erogatore adotta, entro i successivi 30 giorni, la Carta dei Servizi.
5. Per le gare bandite entro 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge, i relativi bandi e disciplinari possono contenere l'impegno per l'aggiudicatario di proporre l'associazione del gestore uscente nell'erogazione di specifiche componenti del Servizio affidato, alle condizioni risultanti dall'offerta presentata in sede di gara. L'offerta illustra le modalità di coinvolgimento nel Servizio del gestore uscente ed indica la soluzione individuata per l'eventualità di rigetto, da parte di questi, della proposta di associazione nella gestione. Tali modalità sono considerate quali fattori premianti per l'aggiudicazione della gara. Le condizioni dell'accordo raggiunto con il gestore uscente sono riportate nel contratto di Servizio.
6. La Giunta regionale emana i criteri di cui all'articolo 17 comma 1 lettera d) entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
7. La Giunta regionale rilascia l'autorizzazione nei casi di cui alle lettere c), d), e) del comma 1 dell'articolo 16 fino all'individuazione delle direttive procedurali e tecniche di cui alla lettera d) dell'articolo 17. Con l'entrata in vigore dei predetti documenti tecnici l'autorizzazione compete alla Provincia.
8. La Giunta regionale, entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, individua i criteri in base ai quali le Province redigono la relazione di cui al comma 2 dell'articolo 16.
9. L'autorizzazione rilasciata dalle Province ai sensi del comma 5 dell'art. 25 della l.r. 21/93, decade dopo 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Entro 180 giorni dal predetto termine i titolari degli impianti presentano alla provincia istanza di rinnovo ai sensi dell'articolo 16 della presente legge.
10. Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, o sue parti tematiche, è approvato entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
11. La deliberazione della Giunta regionale n. 66818 del 11 aprile 1995 avente ad oggetto "Approvazione del Piano regionale di bonifica delle aree contaminate" costituisce parte tematica del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti fino alla data di approvazione dello Piano medesimo.
12. I Piani provinciali, che costituiscono attuazione della pianificazione regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge regionale 1 luglio 1993, n. 21 "Smaltimento di rifiuti urbani e di quelli dichiarati assimilabili, a norma del d.p.r. 915/82. Funzioni della Regione e delle Province", decadono decorsi 18 mesi dall'entrata in vigore del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti.
13. La Provincia trasmette alla Regione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per ogni successivo adempimento le pratiche relative agli impianti che effettuano operazioni di deposito sul o nel suolo e incenerimento a terra.
14. I procedimenti relativi alle domande di autorizzazione per gli impianti di cui alla precedente lettera 13, presentate alla Provincia prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono conclusi dalla Regione congiuntamente alla Provincia.
15. Fino all'entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 14 i procedimenti relativi alle domande di contributo, inoltrate dai Comuni ai sensi dell'articolo 31 bis della legge regionale 7 giugno 1980, n. 94 "Norme per interventi per lo smaltimento dei rifiuti" prima dell'entrata in vigore della presente legge, continuano a essere disciplinati dalla medesima legge.
16. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva il regolamento dell'articolo 21e individua i criteri per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 22.

17. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva il regolamento di cui all'articolo 24, comma 3.
18. La Giunta regionale dà attuazione alle disposizioni del presente Titolo III entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
19. La Giunta regionale esercita le funzioni amministrative di cui al comma 1, lettera h) dell'articolo 29 con decorrenza 1 gennaio 2004”.
20. La deliberazione della Giunta regionale n. XX del XXX avente ad oggetto “XXXX” costituisce il Programma Energetico Regionale fino all'approvazione del nuovo Piano di cui all'articolo 30.
21. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale individua i criteri di cui alla lettera a) dell'articolo 37 e fissa i termini entro i quali i Comuni adottano il primo PUGSS o aggiornano il PUGSS già adottato.

Articolo 43 (Modifica di leggi regionali)

1. Alla lettera b) del comma 26 dell'articolo 3 della l.r. 1/2000 è apportata la seguente modifica:
 - a) dopo la parola “di massima sul” sono aggiunte le parole “territorio, ivi comprese quelle allocate nel sottosuolo”.
2. All'articolo 1, comma 52 bis della legge regionale 1/2000, sono apportate le seguenti modifiche:
 - b) prima della parola “ottimali” sono inserite le parole “minimi e”;
 - c) dopo la parola “erogati” sono aggiunte le parole “secondo standard di qualità”.
3. Alla legge regionale 12 settembre 1983, n. 70 "Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale" sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 dell'articolo 35 sono aggiunte le seguenti lettere:
 - “s bis) bonifica e smaltimento rifiuti da siti contaminati;
 - s ter) bonifica dei terreni e smaltimento dei rifiuti abusivamente stoccati sul suolo”;
 - b) al comma 2 dell'articolo 38, dopo la parola pubblici, sono aggiunte le seguenti parole: “e, limitatamente ai casi s bis) e s ter) dell'articolo 35, comma 1, dal direttore della direzione competente in materia”.
4. All'articolo 22, comma 5, lettera a) della legge regionale 15 aprile 1975, n.51 “Disciplina urbanistica del territorio regionale e misure di salvaguardia per la tutela del patrimonio naturale e paesistico” è apportata la seguente modifica:
 - a) dopo la parola “sovracomunali;” è aggiunta la seguente proposizione “i Comuni possono indicare una dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico degli insediamenti residenziali inferiore a 26,5 metri quadrati per abitante motivandone le ragioni anche con riferimento ai requisiti di alta qualità energetica applicati al piano attuativo di riferimento e garantendo, comunque, il “Diritto al sole” inteso quale...”.

Articolo 44 (Abrogazione di norme)

Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) legge regionale 7 giugno 1980, n. 94 «Norme per interventi per lo smaltimento dei rifiuti»;
- b) legge regionale 8 luglio 1982, n. 32 «Integrazione alla legge regionale 7 giugno 1980, n. 94, concernente norme ed interventi per lo smaltimento dei rifiuti»;
- c) regolamento regionale 7 agosto 1982, n. 6 «Modificazioni al regolamento regionale 9 gennaio 1982, n. 3 Normativa tecnica per le attività di ammasso temporaneo, trasporto, stoccaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti speciali per l'istituzione del catasto regionale»;
- d) legge regionale 16 agosto 1982 n. 52 «Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici fino a 150.000 volt»;
- e) legge regionale 13 dicembre 1983, n. 94 «Norme per lo smaltimento dei rifiuti speciali sul suolo o mediante accumulo in discariche o giacimenti controllati»;
- f) legge regionale 14 dicembre 1983, n. 99 «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 giugno 1980, n. 94 Norme per interventi per lo smaltimento dei rifiuti»;
- g) legge regionale 9 luglio 1984 n. 33 «Modifiche alla L.R. 16 agosto 1982 n. 52 e disposizioni integrative in relazione alla L.R. 12 settembre 1983 n. 70 in materia di opere concernenti linee e impianti fino a 150.000 volt»;
- h) regolamento regionale 11 agosto 1984, n. 1 «Modifiche ai regolamenti regionali 9 gennaio 1982, n. 2 Normativa per la realizzazione di discariche controllate per lo smaltimento dei rifiuti solidi inerti e dei rifiuti solidi urbani e n. 3 Normativa tecnica per le attività di ammasso temporaneo, trasporto, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti speciali e per l'istituzione del catasto regionale, e successive modificazioni ed integrazioni»;
- i) legge regionale 10 settembre 1984, n. 54 «Modifica alla legge regionale 7 giugno 1980, n. 94 Norme ed interventi per lo smaltimento dei rifiuti»;
- j) legge regionale 15 marzo 1985 n. 15 «Disciplina e coordinamento degli interventi nel settore energetico»;
- k) legge regionale 15 settembre 1989 n. 50 «Incentivazioni nel settore energetico»;
- l) legge regionale 10 maggio 1990, n. 51 «Misure per la prima attuazione della raccolta differenziata e il riutilizzo delle materie prime secondarie»;
- m) legge regionale 1 luglio 1993, n. 21 «Smaltimento di rifiuti urbani e di quelli dichiarati assimilabili a norma del D.P.R. 915/82. Funzioni della Regione e delle Province»;
- n) legge regionale 9 aprile 1994, n. 11 «Misure urgenti per l'attuazione del programma a breve termine in materia di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili, di cui alla legge regionale 1 luglio 1993, n. 21 e di coordinamento con i piani cave provinciali»;
- o) regolamento regionale 11 aprile 1994, n. 1 «Regolamento comunale tipo per il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilabili»;
- p) legge regionale 16 agosto 1994, n. 21 «Catasto dei rifiuti - Delega di funzioni»;
- q) legge regionale 12 dicembre 1994 n. 40 «Promozione della diffusione di veicoli a minimo impatto ambientale, a trazione elettrica o elettrica-ibrida e di veicoli alimentati a combustibili gassosi o ricavati da fonti rinnovabili, nonché delle relative infrastrutture, nelle aree urbane»;
- r) legge regionale 18 febbraio 1995, n. 9 «Modifica dell'articolo 32 della legge regionale 1° luglio 1993, n. 21 Smaltimento di rifiuti urbani e di quelli dichiarati assimilabili a norma del D.P.R. 915/82. Funzioni della regione e delle Province»;
- s) legge regionale 22 novembre 1995, n. 46 «Disposizioni transitorie per le imprese esercenti attività di smaltimento rifiuti, in attesa della loro iscrizione all'albo nazionale»;
- t) legge regionale 16 dicembre 1996 n. 36 «Norme per l'incentivazione, la promozione e la diffusione dell'uso razionale dell'energia, del risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e il contenimento dei consumi energetici»;

- u) legge regionale 12 settembre 1998, n. 19 «Modifica alla legge regionale 16 agosto 1994, n.21 Catasto dei rifiuti - Delega di funzioni»
 - v) i commi 84, 85, 86, 87, 88 e 89 dell'articolo 2; le lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m) del comma 71 e i commi 73, 74, 74 bis e 172 bis, ter, quater dell'articolo 3 della legge regionale 1/2000, così come modificata dalla legge regionale 6/2001;
 - w) il comma 9 dell'articolo 3 della legge regionale 6 marzo 2002 n. 4 "Norme per l'attuazione della programmazione regionale e per la modifica e integrazione di disposizioni legislative.
-
1. Con effetto dall'entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della Direttiva 1999/31/CE sono abrogati il regolamento regionale 9 gennaio 1982, n. 2 "Normativa per la realizzazione e la gestione di discariche controllate per lo smaltimento dei rifiuti solidi inerti e dei rifiuti solidi urbani" e il regolamento regionale 9 gennaio 1982, n. 3 "Normativa tecnica per le attività di ammasso temporaneo, trasporto, stoccaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti speciali per l'istituzione del catasto regionale".
 3. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti già adottati sulla base delle disposizioni di cui al comma 1 e 2.

Articolo 45 (Norma finanziaria)

1. All'autorizzazione delle spese previste dalla presente legge si provvederà con successivo provvedimento di legge.